

FONDAZIONE DELL'AVVOCATURA TREVIGIANA

REGOLAMENTO

Art. 1 – Oggetto e principi generali

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione su parere obbligatorio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso (d'ora in avanti C.d.O.) con la delibera del 28/06/2010 e contiene le norme volte a disciplinare l'attività degli organi della Fondazione dell'Avvocatura Trevigiana (d'ora in avanti Fondazione), costituita con atto pubblico di data 7 marzo 2002, a rogiti del Notaio Dott. Roberto Ucci di Treviso, n. 48.146 di rep.

Art. 2 – Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce secondo il calendario prefissato dal Consiglio stesso e comunque qualora il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta almeno tre componenti.

La convocazione delle sedute del Consiglio dovrà avvenire mediante comunicazione a mezzo fax tramite la segreteria del Consiglio dell'Ordine con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi. Delle sedute del Consiglio viene redatto verbale.

Per lo svolgimento delle funzioni attribuite dall'art. 9 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione si avvale di proprio personale nonché, ove necessari, dei mezzi del C.d.O. e, in ogni caso, degli organi ausiliari istituiti dall'articolo seguente.

Art. 3 – Gli Organi ausiliari

Sono organi ausiliari della Fondazione:

- a) il Segretario;
- b) il Tesoriere.

Il Segretario viene designato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione tra i propri componenti.

Il Tesoriere viene designato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione su proposta del C.d.O.

Art. 4 – Il Segretario

Il Segretario cura la tenuta di tutti i verbali e degli atti degli Organi della Fondazione e coadiuva il Consiglio di Amministrazione nello svolgimento dei compiti istituzionali.

Cura i rapporti con il Direttore della Scuola Forense e il Comitato Scientifico, coadiuvando gli stessi nello svolgimento delle rispettive attività istituzionali.

Ove richiesto, riferisce al C.d.O. in merito all'andamento della Fondazione e dalla Scuola Forense.

Art. 5 – Il Tesoriere

Il Tesoriere controlla la contabilità della Fondazione e predispone i bilanci preventivo e consuntivo della Fondazione.

Cura i rapporti con il Collegio dei Revisori e col C.d.O. per le materie di competenza.

Ove richiesto, riferisce al C.d.O. in merito all'andamento economico della Fondazione.

Art. 6 - Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e di verifica dell'attività della Fondazione e della

Scuola Forense.

Propone al Consiglio di Amministrazione tutte le iniziative finalizzate al perseguimento degli scopi della Fondazione ed esprime pareri sui regolamenti per la disciplina delle attività istituzionali, sull'idoneità e la realizzabilità dei corsi di formazione e aggiornamento forense.

Il Comitato Scientifico ha facoltà di eleggere tra i propri membri un coordinatore.

Alle sedute del Comitato Scientifico hanno facoltà partecipare, con voto consultivo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un suo delegato, il Direttore, il Segretario Amministrativo e il Tesoriere.

Il Comitato Scientifico si riunisce presso la sede dell'O.d.C. almeno una volta ogni tre mesi e può essere convocato a richiesta di uno dei propri membri, dal Direttore o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. La convocazione dovrà avvenire mediante comunicazione a mezzo fax tramite la segreteria del Consiglio dell'Ordine con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi.

Può riunirsi anche in altri luoghi ove vi sia l'accordo unanime di tutti i membri e dei soggetti aventi facoltà a partecipare.

Delle sedute del Consiglio viene redatto verbale.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato Scientifico si avvale del personale della Fondazione.

Art. 7- Il Direttore

La carica di Direttore è incompatibile con quella di Presidente del Consiglio di Amministrazione o di Presidente del C.d.O.

Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consuntive e propositive, su invito del Consiglio stesso. Questi dirige e coordina la Scuola Forense, dando attuazione alla delibera del Consiglio di Amministrazione. Ha facoltà di convocare il Comitato Scientifico e di parteciparvi esprimendo voto consuntivo.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Direttore si avvale del personale della Fondazione.

Art. 8 - Il Collegio dei Revisori

I Revisori vigilano, anche singolarmente, sulla gestione amministrativa e sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo sui quali relazionano per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Collegio dei Revisori si avvale del personale della Fondazione, del Tesoriere e del Segretario della Fondazione.

Il Collegio dei Revisori si riunisce presso la sede del C.d.O. ovvero in altri luoghi ove vi sia l'accordo unanime di tutti i revisori.

Art. 9 – La Scuola Forense

L'attività della Scuola Forense è disciplinata da apposito e distinto Regolamento.

Deve comunque svolgersi secondo le direttive che vengono impartite dal Consiglio di Amministrazione e dal Direttore.

Il personale della Fondazione e il Segretario coadiuvano il Direttore nello svolgimento dell'attività della Scuola Forense.

Art. 10 – Rapporti con il C.d.O.

Il Presidente della Fondazione o un suo delegato, coadiuvato dal Segretario e dal Tesoriere, riferisce con cadenza mensile al C.d.O. l'andamento e i costi delle attività istituzionali della Fondazione e della Scuola Forense.

Art. 11 – Disposizioni finali e transitorie

Il presente Regolamento può essere modificato su proposta deliberata dalla maggioranza dei due terzi del Consiglio di Amministrazione, sentito obbligatoriamente il parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio allo Statuto della Fondazione, alle norme di legge e ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico Italiano.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo da parte dell'approvazione da parte della Fondazione.